



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE MARITTIMA DEL LAZIO

Decreto n. 07 / 2019

Il Direttore Marittimo del Lazio:

VISTO: il dispaccio del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le Infrastrutture Portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne – DGVPTM/DIV.2/MCF 0009313 in data 02.04.2019, con il quale la Direzione Marittima di Civitavecchia è stata incaricata di emanare per i porti compresi nella propria giurisdizione il Decreto di Revisione delle tariffe di pilotaggio, per il biennio 2019- 2020 con entrata in vigore dal 1° Aprile 2019;

VISTO: il Regolamento n° 2978/94 dell'Unione Europea;

VISTI: gli artt. 91 del Codice della Navigazione e gli artt. 130, 132, 133 e 134 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

VISTE : le leggi 27.05.1949 n°260, 31.03.1954 n°90 e 05.03.1977 n°54 riguardanti le festività infrasettimanali;

VISTE: le circolari titolo "Porti", serie VI n°31 in data 27.10.1971 e n°91 in data 05.07.1990 dell'ex Ministero della Marina Mercantile, relative all'introduzione del correttivo al parametro di stazza ai fini del pagamento dei servizi portuali basati su tali parametri e le precisazioni ivi fornite circa l'applicabilità del citato correttivo;

VISTO: il dispaccio n°5203268 in data 18.11.1995 dell'ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione che introduce nuovi parametri di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio;

VISTO: il Decreto di obbligatorietà del servizio di pilotaggio in data 08.05.2001, e successive modifiche ed integrazioni, per il porto di Civitavecchia;

VISTO: il Decreto di obbligatorietà del servizio di pilotaggio in data 21.07.2003, e successive modifiche ed integrazioni, per il porto di Fiumicino;

VISTO: il proprio decreto n°1/2017 del 05.01.2017 relativo alle tariffe di Pilotaggio per i Porti di Civitavecchia e Fiumicino adottato per il biennio 2017-2018;

D E C R E T A

CAPO I PORTO DI CIVITAVECCHIA Articolo 1

Le tariffe per il servizio di pilotaggio nel Porto di **Civitavecchia** sono così determinate:

1. Servizio reso a bordo:

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.) Reg. CE n°2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate

Tariffa base Euro 2019-2020

0	500	47,54
501	1.000	52,22
1.001	2.000	82,35
2.001	3.500	128,56
3.501	5.000	179,45
5.001	7.000	212,93
7.001	10.000	287,26
10.001	15.000	354,88
15.001	20.000	390,37
20.001	25.000	419,84
Per ogni ulteriore Scaglione di 5.000 GT Euro		36,83

- 1.2 Alle navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94 verrà applicata la tariffa del precedente articolo 1.1 incrementata del 20.48%.
- 1.3 Per le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94 che operano alla Torre petrolifera o che si ancorano nel settore B, così come individuato dal vigente Decreto di obbligatorietà verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate

**Tariffa base Euro
2019-2020**

0	500	88,91
501	1.000	97,66
1.001	2.000	154,00
2.001	3.500	240,41
3.501	5.000	335,57
5.001	7.000	398,17
7.001	10.000	537,17
10.001	15.000	663,63
15.001	20.000	729,99
20.001	25.000	785,10
Per ogni ulteriore Scaglione di 5.000 GT Euro		68,88

Alle petroliere che si trovano all'ancora nel settore B, così come individuato dal vigente Decreto di obbligatorietà e che muovono con pilota a bordo per ormeggiare alla Torre petrolifera, sarà applicata una maggiorazione pari al 40% della tariffa di cui sopra.

Per le petroliere che, all'arrivo, richiedessero il pilota a bordo per l'ancoraggio nel settore B sarà applicata la tariffa di cui sopra.

- 1.4 Alle navi petroliere senza zavorra segregata (NO SBT), Reg. CE n°2978/94, che operano alla Torre Petrolifera o che si ancorano nel settore B, verrà applicata la tariffa del precedente art. 1.3 incrementata del 20,48%.
- 1.5 Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate**Tariffa base Euro
2019-2020**

0	500	42,87
501	1.000	47,09
1.001	2.000	74,26
2.001	3.500	115,92
3.501	5.000	161,80
5.001	7.000	191,99
7.001	10.000	259,01
10.001	15.000	319,98
15.001	20.000	351,98
20.001	25.000	378,55

Per ogni ulteriore
Scaglione di 5.000 GT
Euro

33,21

- 1.5 bis Alle navi traghetto armate o noleggiate da uno stesso soggetto in forma individuale o associata, in servizio di linea con itinerario e orario prestabiliti, cadenze programmate e rese pubbliche, frequenza regolare annuale tra porti prefissati, si applica la seguente tariffa:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate**Tariffa base Euro
2019-2020**

0	10.000	116,99
10.001	20.000	131,61
20.001	30.000	146,24
30.001	40.000	160,86
40.001	50.000	175,48
50.001	60.000	190,11

La tariffa va applicata alla stazza risultante dall'applicazione del correttivo previsto per le navi traghetto.

- 1.6 Per le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.) Reg. CE n°2978/94, che operano al terminale marittimo di Torre Valdaliga Nord:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate**Tariffa base Euro
2019-2020**

0	500	88,91
501	1.000	97,66
1.001	2.000	154,00
2.001	3.500	240,41
3.501	5.000	335,57
5.001	7.000	398,17
7.001	10.000	537,17
10.001	15.000	663,63
15.001	20.000	729,99
20.001	25.000	785,10
Per ogni ulteriore Scaglione di 5.000 GT Euro		68,88

- 1.7 Alle navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.) Reg. CE n°2978/94, che operano al terminale marittimo di Torre Valdaliga Nord verrà applicata la tariffa del precedente art. 1.3 incrementata del 20,48%.
- 1.8 Alle navi che si trovano all'ancora nel settore A (così come individuato nel vigente Decreto di obbligatorietà) e che muovono con pilota a bordo per ormeggiare al terminale marittimo di Torre Valdaliga Nord, sarà applicata una maggiorazione del 40% della tariffa di cui sopra.
Per le navi che all'arrivo richiedessero il pilota a bordo per l'ancoraggio nel suddetto settore A sarà applicata la tariffa base di cui sopra.
Qualora sia richiesta su allerta dell'Autorità Marittima e del Comando della nave la presenza del pilota al terminale marittimo di Torre Valdaliga Nord in previsione di un eventuale disormeggio o di un movimento della nave, la misura del compenso spettante è uguale al 50% della tariffa base per la prima mezz'ora. Per le successive due ore è dovuto un compenso per ogni ora uguale al 25% della tariffa base. Per l'ulteriore periodo di tempo successivo alle prime due ore è dovuto un compenso aggiuntivo pari al 12% della tariffa base per ogni ulteriore ora di attesa.
- 1.9 Alle navi destinate agli ormeggi della Roma Marina Yachting si applicano le seguenti tariffe:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate

Tariffa base Euro 2019-2020

0	500	98,23
501	1.000	147,34
1.001	2.000	196,46
Per ogni ulteriore Scaglione di 1.000 GT Euro		48,59

Per le navi che usufruiscono del servizio in VHF alla partenza si applicano le suddette tariffe ridotte del 50%.
 Sulle tariffe sopra indicate vanno calcolate le maggiorazioni di cui all'art. 17 e le agevolazioni di cui all'art.5.
 Le eventuali maggiorazioni espresse in percentuale devono calcolarsi sulla tariffa ridotta.

2. Servizio reso tramite stazione radio (VHF):

- 2.1 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 1 dell'art.4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate

**Tariffa base Euro
2019-2020**

0	500	
501	1.000	14,73
1.001	2.000	16,06
		23,44

- 2.2 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 2, 3 e 4 dell'art.4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate

**Tariffa base Euro
2019-2020**

2.001	3.500	
3.501	5.000	21,43
5.001	7.000	30,81
7.001	10.000	36,83
10.001	15.000	49,55
15.001	20.000	60,94
		67,63

Articolo 2

Le tariffe di cui all'art.1 si applicano per il pilotaggio in entrata, in uscita e per i movimenti all'interno del porto nonché per l'eventuale ancoraggio

Articolo 3

I compensi spettanti nei casi previsti negli artt.130,132 e 133 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima) sono disciplinati come segue:

1) Quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del porto di recarsi fuori dai limiti territoriali previsti dal "regolamento per il servizio di pilotaggio", qualora la nave stessa ne faccia richiesta, il compenso è il seguente:

a) se la prestazione viene effettuata entro le tre miglia dal limite suddetto:

- per navi da 0 a 2000 GT	Euro
- per navi da 2001 GT in poi	16,28
	16,28

b) se la prestazione viene effettuata ad una distanza superiore alle tre miglia dal limite suddetto:

- per navi da 0 a 2000 GT	Euro
- per navi da 2001 GT in poi	22,89
	24,14

2) Quando il pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del Comandante del Porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave, il compenso è il seguente:

- per navi da 0 a 2000 GT	Euro
- per navi da 2001 GT in poi	38,62
	43,45

3) Quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata per circostanze a lui non imputabili, per un periodo di tempo superiore ad un'ora per le navi traghetto e alle due ore e trenta minuti per le altre navi, è dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ora o frazione di ora oltre il precedente tempo di servizio. Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre le sei ore, al pilota spetta inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli Ufficiali.

4) Quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della Corporazione, per ogni ora o frazione di ora, per il tempo occorrente a giungere al porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto porto, il compenso è il seguente:

- per navi da 0 a 2000 GT	Euro
- per navi da 2001 GT in poi	16,28
	16,28

Al pilota è dovuto altresì il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede.

- 5) Qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa la partenza o il movimento della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo del 50% della tariffa base.
La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi quando il pilota abbia atteso a bordo sino ad un massimo di trenta minuti senza che sia iniziata la manovra.
Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre trenta minuti, sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore trenta minuti di attesa prima dell'inizio della manovra.
- 6) Quando il pilota si dirige incontro ad una nave su richiesta dell'agenzia o della Capitaneria di Porto o della nave e questa arriva in ritardo o non arriva, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.
Tale compenso è dovuto quando il pilota abbia atteso la nave fino ad un massimo di un'ora dal momento in cui è iniziato il servizio.
- 7) Qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa l'entrata della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.
L'entrata della nave si considera sospesa quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra.
Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre un'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base per ogni ora di ulteriore attesa a bordo, prima dell'inizio della manovra.

Articolo 4

Per l'assistenza alle prove in mare o alle compensazioni di bussola, radiogoniometri etc., esplicitamente richiesta dal Comandante della nave, è dovuto al pilota oltre alla tariffa base di pilotaggio un compenso di:

	Euro
- per navi da 0 a 2000 GT	38,62
- per navi da 2001 GT in poi	43,45

Articolo 5

Alle navi armate o noleggiate da uno stesso soggetto in forma individuale o associata che nel trimestre di calendario effettuano più approdi si applicano le seguenti tariffe:

Dal 1° al 3° approdo	100% della tariffa base di cui all'art.1 punto1)
Dal 4° al 10° approdo	70% della tariffa base di cui all'art.1 punto1)
Dal 11° al 20° approdo	60% della tariffa base di cui all'art.1 punto1)
Oltre il 20° approdo	50% della tariffa base di cui all'art.1 punto1)

Le eventuali maggiorazioni si calcolano sulla tariffa ridotta.

Il soggetto di cui al primo comma, in occasione della richiesta del servizio di pilotaggio per l'approdo di ogni nave avente diritto alle stesse agevolazioni, e comunque non oltre il termine di permanenza di ogni singola nave in porto, direttamente o tramite il proprio agente raccomandatario, che agisce in suo nome e per suo conto, deve richiedere per iscritto alla Corporazione dei piloti l'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo. La richiesta deve indicare le singole navi interessate all'applicazione delle agevolazioni e il soggetto che la arma o le noleggia in via diretta; essa deve anche contenere l'indicazione del soggetto al quale vanno intestate le fatture, che deve essere unico(partita IVA unica).

Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporta l'applicazione della tariffa intera di cui all'art.1.

L'approdo è costituito dall'arrivo e dalla partenza della nave. Le prestazioni eventualmente rese durante la permanenza della nave in porto(movimenti da banchina a banchina o verso la rada e viceversa) non concorrono al numero degli approdi e si applica la tariffa di cui la nave beneficia nel corso dell'approdo.

Nel computo degli approdi non vengono considerate le prestazioni rese tramite stazione VHF.

Per trimestri di calendario si intendono i seguenti periodi: gennaio-marzo, aprile – giugno, luglio - settembre e ottobre – dicembre.

Articolo 6

I compensi di cui agli articoli 3 e 4 hanno carattere forfettario e non sono pertanto soggetti ad alcuna delle maggiorazioni previste dall'art. 17.

CAPO II
PORTO DI FIUMICINO
Articolo 7

Le tariffe per il servizio di pilotaggio nel Porto di **Fiumicino** sono così determinate:

A) Tariffe Porto canale

1) *Servizio reso a bordo:*

- 1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.) Reg. CE n°2978/94, si applicano le seguenti tariffe:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base Euro 2019-2020
0	500	118,73
501	1.000	137,25
1.001	3.000	245,04
3.001	5.000	345,24
Per ogni ulteriore Scaglione di 1.000 GT Euro		76,63

- 1.2 Alle navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94 verrà applicata la tariffa del precedente articolo 1.1 incrementata del 20.48%.
- 1.3 Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base Euro 2019-2020
0	500	58,59
501	1.000	67,73
1.001	3.000	120,93
3.001	5.000	170,38
Per ogni ulteriore Scaglione di 1.000 GT Euro		37,82

2) Servizio reso tramite stazione radio (VHF):

- 2.1 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 1 dell'art.4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è di 78,21 Euro:
- 2.2 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 2 dell'art.4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è di 41,16 Euro:

B) Tariffe Rada di Fiumicino

1) Servizio reso a bordo:

- 1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate

Tariffa base Euro 2019-2020

0	500	174,31
501	1.000	213,88
1.001	2.000	265,24
2.001	3.500	388,19
3.501	5.000	522,06
5.001	7.000	708,15
7.001	10.000	999,49
10.001	15.000	1310,22
15.001	20.000	1568,72
20.001	25.000	1694,18
25.001	30.000	1829,75
30.001	40.000	2006,59

Per ogni ulteriore

Scaglione di 10.000 GT

Euro

213,88

- 1.2 Alle navi petroliere senza zavorra segregata (NO SBT), Reg. CE n°2978/94, verrà applicata la tariffa del precedente art. 1.1 incrementata del 20,48%.

- 1.3 Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base Euro 2019-2020
0	500	86,02
501	1.000	105,55
1.001	2.000	130,90
2.001	3.500	191,57
3.501	5.000	257,64
5.001	7.000	349,48
7.001	10.000	493,26
10.001	15.000	646,61
15.001	20.000	774,18
20.001	25.000	836,10
25.001	30.000	903,00
30.001	40.000	990,27
Per ogni ulteriore Scaglione di 10.000 GT Euro		105,55

- 1.4 La tariffa base della rada va applicata anche quando a seguito di valutazione effettuata a bordo della nave o nelle sue immediate vicinanze, sia scaturita la decisione ufficiale di non tentare l'ormeggio della nave stessa alla piattaforma cui è destinata.
Alle manovre effettuate per l'imbarco del materiale della raffineria di Roma, la tariffa base della rada va applicata ridotta del 50%.

Articolo 8

Le tariffe di cui all'art.7 si applicano come segue:

- Le tariffe "A" per i pilotaggi in entrata, in uscita nel o dal porto canale, nonché per i movimenti lungo il canale stesso;
- La tariffa "B" per i pilotaggi in arrivo e in partenza, nonché per i movimenti in rada.

Articolo 9

La tariffa "A" è ridotta del 50% nei seguenti casi:

- a) per i pilotaggi di navi che siano costrette per forza maggiore a rientrare nel porto canale nella stessa giornata;
- b) Per i pilotaggi delle bettoline a rimorchio che effettuano operazioni commerciali con navi in andata e ritorno.

Articolo 10

I compensi spettanti nei casi previsti negli artt.130,132 e 133 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima) sono disciplinati come segue:

- 1) Quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del porto di recarsi fuori dai limiti territoriali previsti dal "regolamento per il servizio di pilotaggio", qualora la nave stessa ne faccia richiesta, il compenso è il seguente:

- a) se la prestazione viene effettuata entro le tre miglia dal limite suddetto:

	Euro
- per navi da 0 a 2000 GT	62,71
- per navi da 2001 GT in poi	68,25

- b) se la prestazione viene effettuata ad una distanza superiore alle tre miglia dal limite suddetto:

	Euro
- per navi da 0 a 2000 GT	96,45
- per navi da 2001 GT in poi	106,66

- 2) Quando il pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del Comandante del Porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave, il compenso è il seguente:

	Euro
- per navi da 0 a 2000 GT	156,90
- per navi da 2001 GT in poi	167,87

- 3) Quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata per circostanze a lui non imputabili, per un periodo di tempo superiore ad un'ora per le navi traghetto e alle due ore e trenta minuti per le altre navi, è dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ora o frazione di ora oltre il precedente tempo di servizio.

Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre le sei ore, al pilota spetta inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli Ufficiali.

- 4) Quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della Corporazione, per ogni ora o frazione di ora, per il tempo occorrente a giungere al porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto porto, il compenso è il seguente:

	Euro
- per navi da 0 a 2000 GT	62,71
- per navi da 2001 GT in poi	68,25

Al pilota è dovuto altresì il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede.

- 5) Qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa la partenza o il movimento della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo del 50% della tariffa base.

La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi quando il pilota abbia atteso a bordo sino ad un massimo di trenta minuti senza che sia iniziata la manovra.

Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre trenta minuti, sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore trenta minuti di attesa prima dell'inizio della manovra.

- 6) Quando il pilota va incontro ad una nave su richiesta dell'agenzia o della Capitaneria di Porto o della nave e questa arriva in ritardo o non arriva, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.

Tale compenso è dovuto quando il pilota abbia atteso la nave fino ad un massimo di un'ora dal momento in cui è iniziato il servizio.

- 7) Qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa l'entrata della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.

L'entrata della nave si considera sospesa quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra.

Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre un'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base per ogni ora di ulteriore attesa a bordo, prima dell'inizio della manovra.

Articolo 11

Per l'assistenza alle prove in mare o alle compensazioni di bussola, radiogoniometri etc., esplicitamente richiesta dal Comandante della nave, è dovuto al pilota oltre alla tariffa base di pilotaggio un compenso di

	Euro
- per navi da 0 a 2000 GT	156,90
- per navi da 2001 GT in poi	167,87

Articolo 12

I compensi di cui agli artt.10 e 11 hanno carattere forfettario e non sono pertanto soggetti ad alcuna delle maggiorazioni previste dall'art. 17.

Articolo 13

Alle navi armate o noleggiate da uno stesso soggetto in forma individuale o associata che nel trimestre di calendario effettuano più approdi si applicano le seguenti tariffe:

Dal 1° al 3° approdo	100% della tariffa base di cui all'art.7 punto1)
Dal 4° al 10° approdo	80% della tariffa base di cui all'art.7 punto1)
Dal 11° al 20° approdo	70% della tariffa base di cui all'art.7 punto1)
Oltre il 20° approdo	60% della tariffa base di cui all'art.7 punto1)

Le eventuali maggiorazioni si calcolano sulla tariffa ridotta.

Il soggetto di cui al primo comma, in occasione della richiesta del servizio di pilotaggio per l'approdo di ogni nave avente diritto alle stesse agevolazioni, e comunque non oltre il termine di permanenza di ogni singola nave in porto, direttamente o tramite il proprio agente raccomandatario, che agisce in suo nome e per suo conto, deve richiedere per iscritto alla Corporazione dei piloti l'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo. La richiesta deve indicare le singole navi interessate all'applicazione delle agevolazioni e il soggetto che le arma o le noleggia in via diretta; essa deve anche contenere l'indicazione del soggetto al quale vanno intestate le fatture, che deve essere unico (partita IVA unica).

Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporta l'applicazione della tariffa intera di cui all'art.7.

L'approdo è costituito dall'arrivo e dalla partenza della nave. Le prestazioni eventualmente rese durante la permanenza della nave in porto (movimenti da banchina a banchina o verso la rada e viceversa) non concorrono al numero degli approdi e si applica la tariffa di cui la nave beneficia nel corso dell'approdo.

Nel computo degli approdi non vengono considerate le prestazioni rese tramite stazione VHF.

Per trimestri di calendario si intendono i seguenti periodi: gennaio-marzo, aprile – giugno, luglio - settembre e ottobre – dicembre.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 14

Il valore della stazza (risultante dal certificato internazionale di stazza o dall'applicazione di una delle formule di cui al successivo articolo) andrà corretto applicando i seguenti coefficienti:

Traghetti passeggeri 0,75
(passenger, RO-RO ferries)

Traghetti merci 0,75
(RO-RO General Cargo
RO-RO Cargo Containers Ships
RO-RO cargo Ferries
RO-RO Cargo Vehicles Carries)

Articolo 15

Per le navi dotate del certificato di stazzatura internazionale, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969, le tariffe del servizio devono intendersi riferite al valore di stazza lorda internazionale (GT) risultante dal certificato stesso.

Per le navi non dotate di tale certificato le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (GT) ottenuto utilizzando la seguente formula, che il Registro Navale Italiano (R.I.N.A) ha elaborato:

GT=K1V(dove V =2,832VLT e K1=0,2+0,02Log10V)

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati in essa riportati, si farà riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO nella circolare n°653/94:

$$GT = VE \times a$$

$$\text{Dove } VE = L \times B \times H$$

L= Lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero;

B=Larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

H=Altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

a=F(VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

	VE	A
Fino a	400	0,58
	1.000	0,43
	5.000	0,35
	10.000	0,34
	25.000	0,33
	50.000	0,32
	100.000	0,31
	150.000	0,30
	200.000	0,29
	250.000 e oltre	0,28

In via del tutto provvisoria e per casi eccezionali (rappresentati dal fatto che insorgano dubbi sulla veridicità del dato relativo all'altezza totale della nave da utilizzarsi per l'applicazione della formula IMO) è consentito il ricorso al vecchio sistema denominato " VAL",di cui alle tabelle allegate al dispaccio ministeriale n.5203508 in data 05.07.1990, al fine di comparare i valori risultanti dall'applicazione della formula IMO (per le navi traghetto merci corretti con il coefficiente di cui all'articolo precedente) con quelli risultanti dal sistema VAL e commisurare la tariffa del servizio al valore fra i due che risulti più elevato.

Articolo 16

Alle navi militari e alle navi ospedale, nazionali ed estere che richiedono il pilotaggio si applicano le tariffe previste per le navi di cui agli artt. 1 e 7 calcolate sulla base della stazza "standard", determinata con le modalità di cui alle circolari protocollo n°545642 del 27.10.1971 e n° 91 protocollo n° 5203508 del 05.07.1990 ed individuata nelle tabelle alle stesse circolari allegate.

Articolo 17

Alla tariffa base di cui agli artt. 1 e 7, comprese le tariffe per il servizio VHF, vanno addizionate le sottoelate maggiorazioni:

A) Per fuori orario

- 1) il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite tra le ore 20.00 e le ore 06.00;
- 2) il 50% della tariffa base per prestazioni eseguite di domenica;
- 3) il 150% della tariffa base per le prestazioni eseguite nei giorni festivi: il 1° Gennaio, il 6 Gennaio, il giorno di lunedì dopo Pasqua, il 25 Aprile, il 1° Maggio, il 2 Giugno, il 15 Agosto, il 1° Novembre, l'8 Dicembre, il 25 e 26 Dicembre, il Santo Patrono. Tale maggiorazione non è cumulabile con quella di cui al punto 2);
- 4) il 100% della tariffa base per le prestazioni eseguite nella prima domenica di novembre (data in cui ha luogo la celebrazione della festa dell'Unità Nazionale) eventualmente cumulabile con quella di cui al punto 3) nel caso in cui il 1° novembre (festa Ognissanti) cada di domenica.

B) Per carichi pericolosi

- 1) Il 16% della tariffa base per prestazioni rese a nave che abbiamo a bordo merci infiammabili appartenenti alle classi 2,3,4.1 e 4.3 del D.P.R. 9 maggio 1968 n° 1008 o ad esse assimilabili o che comunque abbiano un punto di infiammabilità inferiore a 65 gradi centigradi.

Tale maggiorazione va applicata anche per le prestazioni effettuate a bordo di navi che trasportano occasionalmente merci infiammabili quando il quantitativo trasportato raggiunga il 25% della portata lorda della nave (DWT).

- 2) Il 20% della tariffa base quando le prestazioni siano rese:

- a) alle navi che abbiano a bordo, per un quantitativo in tonnellate metriche non inferiori al 5% della portata lorda della nave, merci appartenenti alla 1ª classe del D.P.R. 9 maggio 1968 n° 1008 o ad esse assimilabili.

b) alle navi vuote e non munite del certificato generale di "gas free" valido al momento del pilotaggio, che siano adibite al trasporto di merci pericolose indicate nel D.P.R. 9 maggio 1968 n° 1008.

C) Per prestazioni effettuate con un secondo pilota

il 50% per le prestazioni eseguite con il secondo pilota a bordo.

D) Manovre senza macchine/movimenti

- 1) per le manovre effettuate senza l'uso delle macchine è prevista una maggiorazione pari al 50% della tariffa base di cui agli articoli 1 e 7.
- 2) per le manovre da un ormeggio all'altro che impiegano un tempo superiore ad una ora è prevista una maggiorazione del 50% della tariffa base di cui agli articoli 1 e 7.

E) Pontoni con carichi eccezionali

Per i pontoni che trasportano carichi eccezionali la stazza totale sarà calcolata aggiungendo alla stazza del convoglio quella relativa al carico, calcolandola utilizzando i criteri indicati nelle note specifiche per il calcolo dei valori di cui al presente decreto.

Articolo 18

Le tariffe di cui al presente decreto sono comprensive degli oneri sociali, assistenziali e previdenziali nonché degli oneri integrativi per i porti a scarso traffico, affinché tali porti possano mantenere l'efficienza del servizio.

Gli importi relativi a detti oneri sono stati stabiliti nella misura del 18% per le navi inferiori a 2000 GT e del 25% per le navi superiori a 2000 GT e vengono versati dalle Corporazioni dei piloti al fondo sociale di Mutua Assistenza e Previdenza per i piloti dei porti.

Articolo 19

Il pagamento delle fatture relative alle prestazioni di pilotaggio deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e in particolare del Decreto Legislativo n° 231 del 2002 come modificato dal Decreto Legislativo n° 192 del 2012 e, tenendo conto del fatto che la Corporazione dei Piloti è incaricata di pubblico servizio svolto in regime di monopolio

legale, nel rispetto da parte di quest'ultima nella parità di trattamento nei confronti degli utenti del servizio.

I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Ferme restando le conseguenze previste dalla citata normativa nel caso di mancato rispetto dei termini, i soggetti che possono usufruire della tariffa ridotta in ragione della frequenza degli approdi, perdono il beneficio della riduzione dal trimestre successivo a quello in cui si sia verificato il mancato pagamento di una fattura nei termini stabiliti e fino al trimestre successivo a quello in cui la predetta fattura venga pagata a meno che la fattura non risulti pagata nell'ambito dello stesso trimestre in cui è avvenuto l'adempimento.

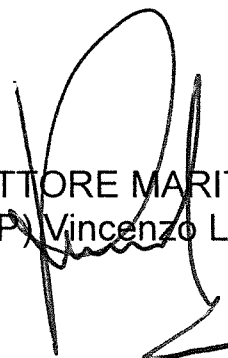
Articolo 20

Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore con efficacia retroattiva a far data dal **01 aprile 2019**.

E' abrogato il decreto n. 01/2017 in data 05/01/2017 della Direzione Marittima del Lazio.

Civitavecchia, 30.04.2019.

IL DIRETTORE MARITTIMO
C.V. (CP) Vincenzo LEONE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'V. Leone', is written over the printed name of the Director.